

ATTO DD 72/A1701B/2022

DEL 31/01/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche

OGGETTO: Determina dirigenziale n.721 del 13 agosto 2021 - Svincolo del prodotto Brachetto d'Acqui DOCG tipologia spumante sottoposto a stoccaggio obbligatorio per la vendemmia 2021.

La Legge 12 dicembre 2016 n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” all’art. 39 “Gestione delle produzioni” comma 4, stabilisce che: *“Le Regioni, in ogni caso, al fine di migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, comprese le uve, i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su proposta ed in attuazione delle decisioni adottate dai consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria, potranno stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta e dello stoccaggio dei vini ottenuti, in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili”*.

Con Determina Dirigenziale n.721 del 13 agosto 2021, la Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio Tutela vini d'Acqui, definiva che:

- veniva attivata la misura dello stoccaggio per il prodotto (uve, mosto e vini) proveniente dalle superfici atte a DOCG Brachetto d'Acqui.
- che il quantitativo di prodotto da sottoporre a stoccaggio obbligatorio era quello proveniente dalle uve eccedenti i 50 Q/ha distinto secondo le tipologie rivendicate:
 - Brachetto d'Acqui DOCG Tipologia Spumante : 10 Q/ha per ettaro
 - Brachetto d'Acqui DOCG Tipologia tappo raso: 30 Q/ha per ettaro
- che la misura dello stoccaggio si sarebbe conclusa il 31/01/2022, salvo proroghe;

Inoltre nel provvedimento citato in precedenza erano riportate le modalità per cui: *“prima della conclusione del periodo di validità della misura stoccaggio, il Consorzio di Tutela può presentare richiesta di svincolo parziale o totale del prodotto sottoposto a stoccaggio ai fini di una sua designazione a Brachetto d'Acqui DOCG Tipologia Spumante o a Brachetto d'Acqui DOCG Tipologia tappo raso o alla riclassificazione ai fini di una sua designazione a:*

- mosto o mosto muto o mosto parzialmente fermentato rosso o bianco;
- mosto o mosto muto o mosto parzialmente fermentato aromatico rosso o bianco;
- vino;

allegando alla stessa adeguata relazione tecnico economica che evidenzi la necessità di adottare la predetta decisione”.

In data 31 gennaio 2022 (prot.n.3/2022) il Consorzio Tutela vini d'Acqui ha presentato formale richiesta di svincolo del prodotto stoccato come Brachetto d'Acqui DOCG tipologia spumante per la sua destinazione a mosto parzialmente fermentato rosso. Alla richiesta sono stati allegati i dati relativi al prodotto giacente e all'ipotesi di prodotto invenduto al termine dell'attuale campagna vendemmiale. Il prodotto invenduto è stato stimato paragonando i dati dell'imbottigliato dell'anno solare 2019. I dati evidenziano che i quantitativi in giacenza atti a divenire Brachetto d'Acqui DOCG tipologia spumante sono sufficienti a soddisfare la domanda dei mercati, con gli attuali quantitativi disponibili, fino alla nuova vendemmia. Nella relazione accompagnatoria il Consorzio ha motivato la richiesta di svincolo a mosto parzialmente fermentato rosso definendo che: *“la situazione commerciale odierna non richiede ulteriore spumante a denominazione di origine ma di mosto parzialmente fermentato”*.

Preso atto che la richiesta è stata deliberata durante la seduta del CDA del Consorzio Tutela vini d'Acqui, che ha avuto luogo in data 26 gennaio 2022.

Dato atto che tutta la documentazione sopra richiamata è conservata agli atti del Settore Produzioni agrarie e zootecniche.

Valutata la richiesta avanzata dal Consorzio di Tutela ai sensi delle modalità, citate in precedenza, riportate nella Determinazione Dirigenziale n.721 del 13 agosto 2021.

Ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Per quanto sopra esposto,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; Visto L'articolo 17 della L.R. n. 23/2008,

DETERMINA

- Che i quantitativi di prodotto oggetto di stoccaggio obbligatorio della vendemmia 2021 atti a Brachetto d'Acqui DOCG tipologia Spumante, vengano svincolati e riclassificati a mosto parzialmente fermentato aromatico rosso.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)
Firmato digitalmente da Gianfranco Latino

